

Ordinanza n. 248 / - 9 NOV. 2017

IL SINDACO

OGGETTO: RIMOZIONE TEMPORANEA BARRIERE NEW JERSEY SUL TRATTO DELLA RIVIERA INTERESSATO DAI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DEL LUNGOMARE MATTEOTTI DA VIA MANZONI A LARGO MEDITERRANEO", LORO COLLOCAZIONE A NORD E A SUD DEL CANTIERE E SUCCESSIVO RIPOSIZIONAMENTO IN LOCO.

Vista la Deliberazione n. 961 del 30 dicembre 2017 con cui la Giunta Comunale ha approvato il progetto definitivo - esecutivo denominato: "Riqualificazione lungomare Matteotti da via Manzoni a Largo Mediterraneo", che prevede il rifacimento della pavimentazione lungo il marciapiede rivierasco nel tratto di cui agli elaborati grafici approvati;

Visto il verbale trasmesso dalla Prefettura - UTG di Pescara Area I - recante gli esiti della riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza, tenutasi in data 19/08/2017, in merito al rafforzamento delle attività di controllo del territorio e di vigilanza sugli obiettivi sensibili, a seguito dell'attentato terroristico di Barcellona;

Vista la propria Ordinanza n. 185 del 24 agosto 2017, contingibile ed urgente, con cui si disponeva, con effetto immediato e fino a nuove disposizioni della Prefettura di Pescara, la collocazione di new jersey e/o di altri sistemi aventi funzionalità similari sulle aree e strade cittadine individuate nella medesima ordinanza, al fine di assicurare condizioni di sicurezza alla cittadinanza nei luoghi di maggiore affollamento;

Evidenziato che il lungomare Matteotti, dalla "nave di Cascella" fino all'area portuale della "Madonnina" che ricomprende anche il tratto oggetto dei lavori in epigrafe, è incluso tra le zone pedonali centrali ritenute strategiche ai fini della sicurezza e dell'incolumità pubblica, ed è stato, infatti, interessato dall'installazione di barriere "new jersey" antisfondamento onde impedire eventuali accessi di veicoli con finalità terroristiche sulla riviera affoliata;

Considerato che:

- in data 2/11/2017 è stato stipulato il contratto d'appalto Rep. N. 39682 del 02.11.17 tra il Comune di Pescara e la ditta Cardinale S.r.l. di Rosciano (PE), aggiudicataria dei lavori di "Riqualificazione lungomare Matteotti da via Manzoni a Largo Mediterraneo", citati;
- è imminente l'avvio delle opere in parola, al fine di riconsegnare il percorso pedonale/ciclabile riqualificato all'uso pubblico, prima della prossima stagione balneare;
- nel corso di detti lavori il lungomare Matteotti, nel tratto pedonale interessato dal cantiere, è
 interdetto alla circolazione di pedoni e velocipedi e, pertanto, decade, nel tratto menzionato,
 la necessità delle barriere di sicurezza antisfondamento "new jersey", apposte in esecuzione
 dell'Ordinanza n. 185/2017 sopra richiamata;
- al fine di permettere un'agevole esecuzione delle lavorazioni previste (demolizioni e rifacimenti di pavimentazione) necessita rimuovere, temporaneamente e limitatamente al tratto di riviera interessato (lungomare Matteotti da Via A. Manzoni a Via A. Tassoni circa) i sistemi di sicurezza passiva "new jersey" installati a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana;

Ritenuto, quindi, necessario, per quanto sopra esposto, emanare specifico provvedimento per la rimozione temporanea dei sistemi di sicurezza passiva "new jersey", limitatamente al tratto di lungomare interessato dai lavori in oggetto e fino alla conclusione degli stessi, al fine di permettere la realizzazione dell'opera pubblica;

ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

DOE	quanto	conta	
HOL	yuanu v	Supra,	

ORDINA

all'impresa Cardinale S.r.I. con sede a Rosciano (PE) in Località Pantiera s.n., P. IVA 01206810689, appaltatrice dei lavori di che trattasi, la rimozione delle barriere di sicurezza, antisfondamento, "new jersey", sul lungomare Matteotti, limitatamente al cantiere oggetto dei lavori di "Riqualificazione lungomare Matteotti da via Manzoni a Largo Mediterraneo" dalla data di effettivo inizio dei lavori e fino alla conclusione degli stessi, in base all'avanzamento dei sottocantieri di ml 50, impiegando uomini, mezzi e attrezzature proprie, idonee alla rimozione/movimentazione/posizionamento e ricollocamento dei citati sistemi installati a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana e in esecuzione dell'Ordinanza Sindacale n. 185/2017,

all'impresa Cardinale S.r.I. con sede a Rosciano (PE) in Località Pantiera s.n., P. IVA 01206810689, appaltatrice dei lavori di che trattasi, durante lo svolgimento degli stessi, il collocamento, delle menzionate barriere di sicurezza "new jersey" rimosse, a nord e a sud del cantiere, lungo il marciapiede pedonale rivierasco;

all'impresa Cardinale S.r.l. con sede a Rosciano (PE) in Località Pantiera s.n., P. IVA 01206810689, appaltatrice dei lavori di che trattasi, a conclusione degli stessi, il riposizionamento in loco, come da precedente propria Ordinanza 185/2017, delle medesime barriere "new jersey";

di consentire il libero ed incondizionato accesso a tutti i Funzionari ed Agenti incaricati della vigilanza sull'esecuzione della presente Ordinanza;

l'immediata esecutività della presente Ordinanza.

MANDA

al Comando di Polizia Municipale per la verifica sulla esecuzione della presente ordinanza per la eventuale adozione dei consequenziali provvedimenti enunciati.

DISPONE INOLTRE

La pubblicazione della presente all'Albo Pretorio online comunale per un periodo non inferiore a 30 giorni,

Avverso alla presente Ordinanza sono ammessi il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Abruzzo nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla sua pubblicazione o il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla sua pubblicazione.

DEMANDA

Il controllo e la corretta attuazione della presente Ordinanza agli organi e alle autorità competenti.

INVIA

la presente Ordinanza per conoscenza e per gli adempimenti di competenza:

- alla Prefettura UTG di Pescara Area I Ordine e Sicurezza Pubblica;
- alla Questura di Pescara
- al Comando dei Vigili del Fuoco

- al Comando Provinciale dei Carabinieri
- al Comando Provinciale Guardia di Finanza
- alla Provincia di Pescara
- al Corpo di Polizia Municipale del Comune di Pescara;
- al Dirigente del Settore LL.PP. Progettazione Strategica, Mobilità e Verde;
- al Responsabile del Servizio Mobilità Parcheggi e Ordinanze;
- alla Ditta Cardinale S.r.l. con sede Località Pantiera s.n. 65020 Rosciano (PE)

L'inottemperanza al presente provvedimento sarà denunciata all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del c.p. salvo ogni altro provvedimento.

SOSTITUISCE

la precedente Ordinanza n. 185/17, per la parte in contrasto con la presente, nel periodo suindicato.

dalla Residenza Comunale, addi - 9 NOV. 2017

IL SINDACO

Avv.to⁄Marco ALESSANDRINI